



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 251/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ MONDIAL VIDEO STUDIO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “VANESSA TELEVISION”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ART. 3, COMMA 7, ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 5/2017 - PROC. 75/17/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria, n. 2 del 22 gennaio 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante la delega al CO.RE.COM. Calabria della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società

Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l, con sede legale in Via Ancinale, n. 370, 88064 Chiaravalle Centrale (CZ), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Vanessa Television*”, per l’inosservanza degli obblighi di programmazione in quanto, nella settimana dal 12 al 18 marzo 2017, ha trasmesso programmi, ad esclusione delle repliche, per meno di 24 ore, in violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

Con atto n. CONT n. 5/17, adottato il 19 maggio 2017 e notificato in pari data, è stata, pertanto, contestata l’insufficiente programmazione durante la settimana sottoposta a controlli.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato al CO.RE.COM. memorie difensive, acquisite al protocollo in data 6 luglio 2017, nelle quali ha dichiarato che la violazione contestata si è verificata per la concomitanza di un malfunzionamento della strumentazione e dell’assenza dell’immediato controllo del palinsesto da parte della persona incaricata della programmazione, che presentava in quel periodo problemi di salute. Nella settimana sottoposta a controlli i programmi sono stati ritrasmessi a ciclo continuo, non raggiungendo quindi le 24 ore settimanali ad esclusione delle repliche, anche se dalla scaletta e dal registro dei programmi risultava una diversa programmazione. La società ha dichiarato che ciò si è verificato per un *<guasto al computer adibito alla messa in onda sul LCN di riferimento, di difficile rilevamento, che non ha consentito la verifica tempestiva di quanto era in uscita, pur visionando sul registro informatico l’alternanza dei programmi per come immessi in scaletta>*, malfunzionamento del sistema di trasmissione che è poi stato individuato e risolto. *<a causa di un virus non rilevato dal sistema non è stata percepita la replica del palinsesto andato in onda, anche se dal registro dei programmi risultavano caricati programmi differenti da quelli riscontrati nella contestazione>*. A riprova di quanto dichiarato, in data 13 settembre 2017, la società ha inviato la fattura emessa dalla società Easy Tech S.r.l.s. relativa agli interventi effettuati sul sistema trasmissivo e datata 21 marzo 2017, quindi a distanza di solo tre giorni dalla data dei controlli (settimana 12-18 marzo 2017) e antecedente alla notifica della contestazione. Il CO.RE.COM. Calabria, pur riconoscendo lo spirito di collaborazione della società, che è prontamente intervenuta per la risoluzione del problema e per limitare il malfunzionamento nel breve periodo, ha ritenuto di non poter accogliere tali giustificazioni e, con nota n. prot. 62833 del 13 settembre 2017, ha proposto a questa Autorità la sanzione amministrativa pecuniaria, pari al minimo edittale, per la violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS per insufficiente programmazione nella settimana dal 12 al 18 marzo 2017.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

La documentazione preistruttoria del CO.RE.COM. Calabria, inizialmente inviata a questa Autorità con nota n. prot. 62833 del 13 settembre 2017, risultava incompleta in quanto priva dei supporti di registrazione, che sono stati richiesti con nota prot. n. 67328

del 25 settembre 2017. In considerazione dello svolgimento dell'analisi della documentazione istruttoria si è ritenuto di chiedere, alla Commissione servizi e prodotti di questa Autorità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS e s.m.i., la proroga della scadenza dei termini procedurali fissata al 16 ottobre 2017.

La Commissione servizi e prodotti, nella riunione del 5 ottobre 2017, ha disposto la proroga di sessanta giorni per gli approfondimenti istruttori, fissando pertanto la nuova scadenza alla data del 15 dicembre 2017.

Il CO.RE.COM., con nota prot. n. 67684 del 26 settembre 2017, ha dato riscontro di quanto richiesto attivandosi per l'invio informatico dei supporti di registrazione.

Dall'esame completo della documentazione istruttoria fornita risulta che la società, nella settimana sottoposta a controlli, dal 10 al 18 marzo 2017, non ha raggiunto le 24 ore di programmazione, poiché per un malfunzionamento, come dichiarato e documentato dalla società stessa, ha ritrasmesso a ciclo continuo, nell'arco delle ventiquattr'ore, i medesimi programmi.

Questa Autorità, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Calabria, non ritiene di poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società, relativamente al malfunzionamento del sistema trasmissivo, per giustificare l'insufficiente programmazione nel periodo sottoposto a controlli dal 12 al 18 marzo 2017.

La violazione delle disposizioni normative non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Pertanto, si accoglie la proposta del CO.RE.COM. Calabria e si conferma la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A della delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione che tale condotta non ha comportato alcun significativo e indebito vantaggio economico.

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media ha dichiarato di aver prontamente riscontrato il malfunzionamento del sistema di trasmissione e ha documentato l'intervento di ripristino del *software* da parte della società incaricata.

## **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

## **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta una perdita di esercizio per l'anno 2015, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo l'importo della sanzione amministrativa come sopra determinato;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l, cod. fisc. 01753950797, con sede legale in Via Ancinale, n. 370, 88064 Chiaravalle Centrale (CZ), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Vanessa Television*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 3, comma 7, allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 251/17/CSP*" ovvero, in

alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 251/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi